

PROTOCOLLO N. 2
RELATIVO AGLI SCAMBI DI
PRODOTTI AGRICOLI TRASFORMATI
TRA LA COMUNITÀ EUROPEA E LA LETTONIA

ARTICOLO 1

1. La Comunità accorda le concessioni tariffarie di cui all'allegato I per i prodotti agricoli trasformati originari della Lettonia. Per quanto riguarda le merci di cui all'allegato II, tuttavia si accordano riduzioni della componente agricola entro i limiti quantitativi fissati nel medesimo allegato.

2. La Lettonia accorda le concessioni tariffarie stabilite in conformità con l'articolo 4.

3. Il Consiglio di associazione può:

- ampliare l'elenco dei prodotti agricoli trasformati contemplati dal presente protocollo;
- aumentare i quantitativi di prodotti agricoli trasformati che possono beneficiare delle concessioni tariffarie previste dal presente protocollo.

4. Il Consiglio d'associazione può sostituire le concessioni con un regime di importi compensativi, senza limitazioni quantitative, definito tenendo conto delle disparità di prezzo constatate sui mercati della Comunità e della Lettonia per i prodotti agricoli che entrano effettivamente nella fabbricazione dei prodotti agricoli trasformati contemplati dal presente protocollo. Esso stabilisce l'elenco dei prodotti cui sono applicabili gli importi compensativi, nonché l'elenco dei prodotti di base, ed adotta, a tal fine, le modalità generali di applicazione.

ARTICOLO 2

Ai fini del presente protocollo, si applicano le seguenti definizioni:

- per "merci" si intendono i prodotti agricoli trasformati contemplati dal presente protocollo;

- per "componente agricola" si intende la parte dell'onere corrispondente alla differenza tra i prezzi, sui mercati interni delle Parti contraenti, dei prodotti agricoli che si ritiene siano entrati nella fabbricazione delle merci e i prezzi di questi prodotti agricoli nelle importazioni dai paesi terzi;
- per "componente non agricola" si intende la parte dell'onere ottenuta detraendo dall'onere totale la componente agricola;
- per "prodotti di base" si intendono i prodotti agricoli che si ritiene siano entrati nella fabbricazione delle merci ai sensi del regolamento (CEE) n. 3448/93;
- per "quantitativo di base", si intende il quantitativo calcolato, per un prodotto di base, conformemente all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 3448/93 e che serve a determinare la componente agricola applicabile ad una merce particolare, conformemente a questo stesso regolamento.

ARTICOLO 3

1. La Comunità accorda alla Lettonia le seguenti concessioni:

- la componente non agricola dell'onere viene ridotta come previsto all'allegato I;
- per le merci per le quali l'allegato I prevede una componente agricola ridotta (MOBR), detta componente è calcolata riducendo del 20 % nel 1995, del 40 % nel 1996 e del 60 % a partire dal 1997 i quantitativi di base dei prodotti di base per i quali è concessa una riduzione del prelievo. Nel caso degli altri prodotti di base di queste merci, le riduzioni corrispondenti, per gli stessi anni, sono del 10, del 20 e del 30 %. Dette riduzioni vengono concesse nei limiti dei contingenti tariffari stabiliti nell'allegato II; per i quantitativi che superano tali contingenti viene ripristinata la componente agricola applicabile nei confronti dei paesi terzi.

2. Le componenti agricole sono sostituite da componenti agricole ridotte qualora le suddette merci siano aggiunte in conformità della procedura di cui all'articolo 1, paragrafo 3.

ARTICOLO 4

1. Anteriormente al 31 dicembre 1996 la Lettonia determina la componente agricola dell'onere sulle merci di cui al regolamento (CE) n. 3448/93 in base ai dazi NPF all'importazione indicati all'allegato III e applicabili ai prodotti agricoli di base originari della Comunità che si ritiene siano entrati nella fabbricazione di queste merci. La Lettonia ne informa il Consiglio-d'associazione.

.

2. La Lettonia applica il dazio di cui all'allegato III alle importazioni nella Comunità di prodotti agricoli trasformati di cui al regolamento (CE) n. 3448/93. Tuttavia, qualora la componente agricola dell'onere di cui all'articolo 2 dovesse aumentare in seguito alla riforma della politica agraria, la Lettonia provvede a darne comunicazione al Consiglio d'associazione, che può accettare l'aliquota del dazio in questione corrispondente all'entità della componente agricola.

3. La Lettonia riduce i dazi applicabili alle merci di cui al regolamento (CE) n. 3448/93 secondo il seguente calendario:

- la componente non agricola dell'onere è abolita entro il 31 dicembre 2001;
- la componente agricola viene ridotta dal Consiglio d'associazione in conformità con i principi di cui all'articolo 3.